

STATUTO

HELP CODE ITALIA ETS

ADEGUAMENTI D. LGS. 117/2017

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

Si è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, l'associazione senza fine di lucro denominata: " HELP CODE ITALIA ETS", in breve Helpcode..

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore " o l'acronimo "ETS".

L'Associazione ha sede in Genova (Italia).

La sua durata è indeterminata; essa può realizzare interventi e costituire sedi amministrative sia in Italia sia all'estero.

La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, non costituirà né importerà la necessità di una modifica statutaria.

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle leggi vigenti.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 117 del 2017, è indipendente, laica, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità promuove il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con particolari vulnerabilità, ed in particolare delle bambine e dei bambini all'interno delle comunità in cui vivono attraverso concrete iniziative dirette ed indirette di sostegno alla loro educazione, al loro benessere ed al loro sviluppo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale:—

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla

tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;.....

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;.....

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;.....

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;.....

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;.....

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;.....

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;.....

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;.....

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.....

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.....

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale svolgere attività di cooperazione e solidarietà internazionale, di aiuto umanitario, oltre che campagne di sensibilizzazione e informazione funzionali a migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle bambine e delle comunità in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della protezione, dell'educazione, della formazione, dell'equità di genere, del sostegno economico.....

L'Associazione può svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117 del 2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.....

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117 del 2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.....

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non

occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

CAPITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 3

Condizioni e modalità di ammissione

Possono acquisire la qualità di associati, senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le persone fisiche che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare lo statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e quelle giuridiche regolarmente costituite, che ne facciano richiesta mediante il loro rappresentante legale o persona da lui delegata, dichiarando di accettare lo statuto, il Codice etico e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

E' esclusa la partecipazione alla vita associativa con carattere di temporaneità.

L'ammissione a associato avviene tramite:

a) domanda di ammissione scritta e firmata, presentata al Consiglio Direttivo contenente i propri dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), dichiarando nella stessa di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, il Codice etico ed i Regolamenti esistenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

b) versamento della quota associativa stabilita da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

c) delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda a maggioranza assoluta secondo criteri non discriminatori nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e dell'inviolabilità dei diritti della persona. In caso di accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'associato la deliberazione di ammissione e annotarla nei libri sociali. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 4

Diritti degli Associati

Sono diritti degli Associati, purché iscritti nel Libro soci da almeno un mese, nella loro piena facoltà di esercizio:

a) partecipare ed esprimere il proprio voto in seno all'Assemblea;

- b) concorrere all'elezione ed essere eletto agli organi associativi;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) recedere dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- g) approvare e modificare lo Statuto, Codice Etico e gli eventuali regolamenti;
- h) consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Si considerano Associati nella piena facoltà di esercizio dei propri diritti associativi, coloro che siano in regola con il pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Doveri degli Associati

Sono doveri degli Associati:

- a) osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico, dell'eventuale Regolamento interno, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) partecipare alla vita associativa, contribuendo, nei modi e nei termini stabiliti dagli organi associativi, al funzionamento dell'Associazione e sostenendone le iniziative, anche con l'impiego del proprio tempo libero;
- c) partecipare alle Assemblee;
- d) con puntualità versare la quota associativa o prestare le attività a tale titolo deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) astenersi da comportamenti in contrasto con il Codice Etico.

Articolo 6

Perdita della qualità di Associato

La perdita della qualità di associato si ha per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione per inosservanza delle norme del presente Statuto, del Codice Etico, dell'eventuale Regolamento interno, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) esclusione per mancato versamento della quota associativa stabilita da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi centoottanta giorni dall'invio del primo sollecito scritto;
- d) decesso.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, soggetta a successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante richiesta scritta inviata al Presidente dell'Associazione. Le quote ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto, è effettuato a titolo benefico.

CAPITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 8

Composizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto disponga l'assunzione di deliberazioni a maggioranza qualificata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in ipotesi di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in ipotesi di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal soggetto designato dai presenti a maggioranza.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 9

Competenze dell'Assemblea

9.1. Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) nominare, al ricorrere dei requisiti di legge o di ulteriori obblighi, e revocare, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'Organo di Controllo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale;

g) approvare e modificare il Codice Etico ed il Regolamento interno;—
h) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;—

i) ratificare la delibera di esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo;—

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.....

9.2. Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:.....

a) deliberare le modifiche allo Statuto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione;.....

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.....

c) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.....

Articolo 10

Convocazione, votazione, processo verbale

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.....

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.....

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro il primo quadrimestre di ogni anno. Le assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede dell'Associazione ed invio, a tutti i Soci, con un anticipo di almeno dieci giorni, di invito scritto indicante l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima, almeno il giorno dopo.....

In assemblea ciascun associato nella piena facoltà di esercizio dei diritti associativi, ha diritto ad un voto. Ciascun associato potrà essere rappresentato per delega da altro associato.....

In ciascuna riunione l'Assemblea eleggerà tra gli associati un Segretario. Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, a cura del Segretario, processo verbale dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente.....

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.....

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, tra i quali il Presidente, che di norma sono associati, ma in casi eccezionali l'Assemblea può nominare anche soggetti di provata moralità e capacità che non siano associati. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i Soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.....

Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.....

Articolo 12

Durata degli incarichi e delibere

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo i casi in cui il presente Statuto dispone maggioranze qualificate, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Competenze

In qualità di organo esecutivo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto, delle delibere e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, oltre ad ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

Sono, in particolare, competenze del Consiglio Direttivo:

- a) nominare un Segretario Generale responsabile di:
 - gestire le attività operative funzionali alla realizzazione delle strategie e politiche dell'associazione.
 - gestire le risorse umane e finanziarie e i mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione del piano di lavoro annuale;
 - gestire il personale impiegato nell'Associazione in Italia ed all'estero.
- b) predisporre il Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) proporre le modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) predisporre e presentare all'Assemblea per definitiva approvazione le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; predisporre eventualmente il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed infine documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno;
- g) deliberare in merito alle domande di ammissione ad associato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e, nel caso, motivarne il rigetto;
- h) Individuare e stabilire le modalità di svolgimento di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- i) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- l) Procedere all'inizio di ogni anno sociale a definire l'entità della quota associativa, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, salvo ratifica dell'Assemblea;
- m) deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato a norma del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- n) verificare costantemente l'andamento delle attività dell'Associazione e l'attuazione del programma annuale approvato dall'Assemblea;
- o) instaurare collaborazioni e partenariati, deliberare la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione, la sovvenzione, il versamento di contributi, l'effettuazione di donazioni in favore di altri enti ed istituzioni ai sensi e nei limiti di cui al presente Statuto;
- p) conferire e revocare mandati, con e senza rappresentanza;
- q) deliberare acquisti, locazioni, comodati, accettare sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;
- o) deliberare le modalità di ammissione a Socio;
- r) compiere ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare sue competenze e funzioni ad uno o più tra i propri membri, tranne quelle in tema di bilancio. La carica di consigliere è gratuita.

SEZIONE III

IL PRESIDENTE

Articolo 14

Elezione, durata dell'incarico e competenze

Il Presidente è titolare della firma sociale, rappresenta l'Associazione sul piano sia sostanziale sia processuale; ha la responsabilità generale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; sovrintende, in particolare, all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende all'attività del Segretario Generale, all'attività di comunicazione esterna ed all'immagine dell'associazione.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando successivamente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente con firma e rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vice Presidente attesterà l'assenza o impedimento del Presidente, senza necessità di ulteriore indagine.

Il Presidente può delegare facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio, con approvazione del Consiglio stesso.

SEZIONE IV

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 15

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione,

L'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 16

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

SEZIONE V

I GRUPPI LOCALI

Articolo 17

Natura, funzioni, costituzione

Ai fini di un migliore e più efficace perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione favorisce la costituzione ed organizzazione di Gruppi Locali, che, ispirandosi ai principi e scopi di HELP CODE Italia, intendano partecipare e collaborare - in ambito internazionale, regionale, provinciale e comunale - alle attività dell'Associazione.

I Gruppi Locali per HELP CODE Italia si costituiscono ed organizzano sotto forma di persona giuridica di diritto privato e conservano la propria indipendenza ed autonomia sotto il profilo giuridico, patrimoniale, amministrativo ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento.

La qualifica di Gruppo Locale per HELP CODE Italia - cui consegue l'autorizzazione e la legittimazione all'utilizzo della denominazione e del

marchio di HELP CODE Italia - è attribuita e riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, previa verifica dell'adozione di uno Statuto e Regolamento interno conforme al modello deliberato dal Consiglio Direttivo stesso o, comunque, da quest'ultimo approvato. Il riconoscimento e la qualifica di Gruppo Locale ha la durata di anni due e, alla scadenza, essa si intende automaticamente revocata, salvo esplicito rinnovo da parte del Consiglio Direttivo. Il riconoscimento e la qualifica di Gruppo Locale, anche prima della scadenza biennale, può, in qualunque momento, essere revocata con effetto immediato mediante delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti nel caso in cui si evidenzino gravi contrasti tra le finalità dell'Associazione e l'attività dei Gruppi Locali ovvero in caso di violazione degli accordi e, comunque, per motivi di opportunità. Con la scadenza e la revoca del riconoscimento e qualifica di Gruppo Locale, cessa l'autorizzazione e la concessione all'utilizzo della denominazione e del marchio di HELP CODE Italia.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili, mobili registrati ed immobili acquistati o, comunque, pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio o avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, lasciti e donazioni;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare. A conclusione di

ciascun anno finanziario, nei termini di legge per il relativo deposito nel Registro Nazionale del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 48, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, la relazione circa l'attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario, da trasciversi in apposito registro. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, contestualmente, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Del pari, contestualmente, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

L'Associazione tiene le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere disposte con Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 22

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile

Articolo 23

Norma Transitoria

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo che la Associazione ha ottenuto l'iscrizione al RuntS.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:-
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10

del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;--
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;-----

-----L'associazione ha inoltre l'obbligo di:-----

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa,
ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.-----

- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".-----

-----oOo-----

Io sottoscritto Dottor Angelo Noli, Notaio alla residenza di Genova,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,-----

CERTIFICO-----

che il presente Statuto dell'Associazione-----

"HELP CODE ITALIA ETS", con sede in Genova (GE), Via XXV Aprile
n. 12B, Codice Fiscale 95017350109, associazione senza scopo di lucro,
Ente del terzo settore, come tale costituito con atto a rogito Notaio
Rosetta Gessaga di Genova in data 31 maggio 2022 N. 42602 di
Repertorio, registrato a Genova in data 1° giugno 2022 al N. 20428 Serie
1T, già iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore della Liguria ed
attualmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con
determina Dirigenziale firmata e approvata dalla Dirigente competente
della Regione Liguria (Dottoressa Maria Luisa Gallinotti) in data 11
luglio 2022, ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Liguria N.
254/2017 lettera E, punto 18, ed ai sensi dell'art. 54 del Decreto
Legislativo n. 117/2017 e dell'art. 31 del D.M. 106/2020,-----

e' quello attualmente in vigore con le modificazioni in esso apportate in
base alla delibera dell'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2023
verbalizzata con atto a mio rogito in pari data N. 66985 di Repertorio,
registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova il giorno 3 maggio
2023 al N. 14499 Serie 1T.-----

Genova, addì 4 maggio 2023-----

**Certifico io sottoscritto Dottor Angelo Noli, Notaio alla residenza di
Genova iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e
Chiavari, che la presente copia redatta su supporto informatico e'
conforme all'originale cartaceo.-----**

Genova, 4 maggio 2023-----